



11660 / 16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Pu. 221

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Concordato Preventivo - Art. 168 l.F. - Par condicio - Pagamento del terzo debitore dell'imprenditore - Assegnato in data anteriore alla domanda di concordato - Adempimento eseguito dopo l'ammissione dell'impresa al concordato.

U.L. 09/05/2016 - CC

R.G.N. 6598/2015

hon 11660

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6598-2015 proposto da:

C) ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

T) 99 SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del liquidatore giudiziale, elettivamente domiciliata in ROMA,

giusta procura in

calce al controricorso;

3170
16

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 440/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 3/07/2014, depositata l'08/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato _____ difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.:

«Con sentenza in data 8 agosto 2014, la Corte d'Appello di Perugia, ha respinto l'impugnazione proposta da *Clarin Italia Srl in liquidazione* contro la sentenza del Tribunale di Terni, con la quale era stata accolta, ai sensi dell'art. 169 LF, la domanda proposta da *Tecnol 99 srl in concordato preventivo* per la dichiarazione dell'inefficacia del pagamento di una somma di denaro da parte del debitore della società in concordato (*Vallelunga Superbike*), avvenuta dopo l'ammissione alla procedura concorsuale, in favore del *creditor creditoris*, ma a seguito dell'assegnazione del debitore, avvenuta prima della presentazione della domanda di concordato.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso *Clarin Italia Srl in liquidazione*, con atto notificato il 2 marzo 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 168 I.F.


Tecnol 99 srl in concordato preventivo resiste con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacché:



a) Con riguardo al pagamento eseguito dal *debitor debitoris*, assegnato al creditore dell'impresa in concordato, questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 26036 del 2005, m. 585720) ha affermato il principio di diritto secondo cui *«In tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, primo comma, legge fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore "dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione", non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del credito. Il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell'art. 44 della legge fall., e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui all'art. 169 legge cit., soltanto le disposizioni degli articoli da 55 a 63 della medesima legge. Pertanto, il pagamento di un debito preconcordatario è in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purchè non integri l'ipotesi di un atto "diretto a frodare le ragioni dei creditori", e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173 comma secondo e revocabile in forza dell'art. 167 secondo comma.»;*

b) Tale pagamento deve ritenersi eseguito efficacemente da parte del *debitor debitoris*, in quanto l'assegnazione di quest'ultimo al creditore precedente è stata eseguita in epoca precedente alla presentazione del concordato preventivo, e ciò alla luce del principio, pure posto da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26036 del 2005 (m.585719) secondo cui *«L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il*



trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi. A tal fine non rileva il disposto dell'art. 2928 cod. civ., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, atteso che tale previsione non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l'assegnazione, ma ha solo effetti di diritto sostanziale, a maggior tutela del creditore, consentendogli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo.»;

- c) Infatti, non rileva il principio, solo apparentemente difforme, reso da questa Corte con la sentenza n. 24476 del 2008 atteso che in essa si rappresenta il fatto nei termini che seguono: « Il 7 marzo 1992 il signor V. R. aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo; - il successivo 20 marzo 1992 il Pretore di Vallo della Lucania, a definizione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, aveva assegnato al creditore dello stesso V. R., signor C. R. ».



In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.».

*

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Perugia che, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM


La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^a sezione civile della Corte di cassazione, il 9 maggio 2016, dai magistrati sopra indicati.



Il Presidente
Vittorio Ragonesi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

27 GIU 2016



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

